

***Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di Attilio Bartoli Langeli e Gian Paolo Scharf, Perugia 2007 [ma 2008], (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Appendici al Bollettino, 26).**

A dieci anni di distanza dalla prima trattazione a vasto raggio del tema<sup>1</sup>, le ricerche sui *libri iurium* dell'Italia comunale possono ora contare su una pubblicazione miscelanea, frutto d'indagini sul campo di nove studiosi di diversa formazione, che ai pregi dell'ampiezza e chiarezza informativa sembra unire l'ambizione di configurare un autentico modello, sostanzialmente privo di precedenti nella storiografia specialistica: quello della collettanea regionale non organizzata tematicamente, ma bensì aperta a qualsiasi suggestione proveniente dalla fonte, programmaticamente intesa – si legge nell'*Introduzione* – «a spremere dall'esame dal vivo tutti i dati utili alla migliore analisi di ciascun libro»<sup>2</sup>. Modello operativo, certo, che nulla ha a che vedere con la proposta di un paradigma 'umbro' d'interpretazione del fenomeno: tali e tante, si avverte fin dall'inizio, sono le differenze fra i cartulari della regione (allargata, verso la Toscana, ai comuni veramente contermini di Arezzo e Cortona, e dall'altro lato alle Marche e alla Romagna, con isolate incursioni, rispettivamente, verso Massa Marittima e Rimini), da sconsigliare vivamente qualsiasi velleità di sistematizzazione della materia.

La scelta – coraggiosa e premiata dai risultati – di un'organizzazione del lavoro in chiave comparativa, per lo più limitato al XIII secolo «per motivi di coerenza cronologica», trova la sua ragione principale nella densità senza paragoni di *libri iurium* in quest'area geografica rispetto ad

---

<sup>1</sup> A. ROVERE, I "*libri iurium*" dell'Italia comunale, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989 (= «Atti della Società ligure di storia patria», n. s., XXIX/2), pp. 157-199.

<sup>2</sup> Per una lettura tematica dei dati offerti dai cartulari di una regione si veda l'esempio della miscelanea "*Libri iurium*" e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), Atti del Convegno (Mondovì, 29 marzo 2003), a cura di P. Grillo e F. Panero, Cuneo 2003 (= «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», CXXVIII [2003]), pp. 5-130.

altre zone dell'Italia centro-settentrionale. *Libri* precocissimi, come quello di Assisi, non troppo distante dalle esperienze a tutt'oggi note come le più risalenti nel tempo<sup>3</sup>, e altri – la maggior parte – assegnabili al pieno e tardo Duecento; *libri* che quasi sempre nascono come originale unitaria creazione delle 'cancellerie' comunali in momenti e dietro mandati istituzionali ben precisi (a Perugia, i registri *Sommissioni 2 e 3*, a Spoleto – con certezza almeno per quanto riguarda il *Memoriale* –, a Norcia, Iesi, Fabriano – relativamente al corpo originario, del 1288 –, a Orvieto, Camerino, Cortona, Rimini), talvolta quale prodotto organico in sé concluso e con aspirazioni di una qualche visibile solennità (Gubbio, ancora il *Memoriale* spoletino, forse inizialmente Massa)<sup>4</sup>; mentre alcuni (Città di Castello, Todi) si presentano come meri assemblaggi di fascicoli vissuti più o meno a lungo indipendentemente, spesso di consistenza e dimensioni variabili e tematicamente compatti, e uno (il *quaternus* ternano datato 1267) così dimesso nella forma e traballante nella coerenza intrinseca da lasciare più di un dubbio addirittura sulla sua genuinità: tutti, comunque, precipuamente intesi come strumentari difensivi di prerogative riconosciute *ab antiquo* o recentemente guadagnate alla causa comunale o ancora, se realmente fosse possibile accertare l'origine fraudolenta del fascicoletto di Terni, funzionali ad accampare rivendicazioni su territori contesi e faticosamente tutelati. Se nella comparazione tra realtà così diverse (sedi vescovili e 'quasi-città', comuni robusti e centri di più modeste dimensioni) una definizione in positivo vuole esser trovata, bisognerà

---

3 Il riferimento, escludendo quello particolarissimo di Genova, è naturalmente ai casi piacentino, cremonese e veneziano, già segnalati «in posizione d'avanguardia» da ROVERE, I *"libri iurium"* cit., p. 188.

4 Che il frammento massetano potesse far parte di un volume ideato con scrupoli di ricercatezza estetica e non privo di monumentalità (anzitutto nelle dimensioni), è ipotizzato con validi motivi da Patrizia Merati nel suo ampio contributo. Tuttavia, «l'abbandono della progettata decorazione delle iniziali» e la presenza di annotazioni marginali solo leggermente più tarde rispetto alla data di chiusura (con le quali si sarebbe ovviato alla mancanza di rubriche di consultazione), testimoniano di un suo repentino cambiamento di destinazione e ne orientano l'interpretazione verso un tipico strumento d'impiego pratico e continuativo, secondo la lettura suggerita in altro contesto da G. G. FISSORE, *La costruzione del "Codex Astensis": una travagliata impresa*, in *Le miniature del "Codex Astensis". Immagini del dominio per Asti medievale*, Asti 2002, p. 36.

gioco forza e innanzitutto passare attraverso simili dati di contenuto. Essi recuperano alla materia uno sfondo certamente tradizionale<sup>5</sup>, che tuttavia dall'osservatorio umbro-marchigiano sembra assumere contorni assai più netti che altrove, situando su un piano d'immediata verificabilità quel nesso fra iniziativa politica e produzione documentaria sempre e opportunamente giudicato come caratterizzante il comune duecentesco.

È costante in ciascuno dei saggi, a prescindere dal taglio adottato, dagli specialismi e dagli interessi degli autori, l'approfondimento delle motivazioni che furono alla base delle raccolte di *iura*: motivazioni ideali, indubbiamente, talvolta enunciate a chiare lettere nei prologhi e riferite agli ormai onnipresenti *tópoi* dell'onore civico solennizzato e della funzione memoratoria garantita dallo scritto, ma soprattutto bisogno di rispondere a esigenze concrete di legittimazione e amministrazione dell'esistente. L'*utilitas communis*, la necessità di disporre di una materializzazione archivistica del proprio spazio politico e giurisdizionale accessibile in luoghi differenti della città o alternativa – visti i casi sempre possibili di depauperamento o distruzione – alle sedi naturali di conservazione, giustifica la duplicazione delle raccolte. Diffusa in gran parte dell'Italia comunale e già riconosciuta anche nella regione<sup>6</sup>, la pratica riceve ora nuove attenzioni e un significativo incremento di conoscenze nei contributi di Scharf sui due *Libri neri* di Città di Castello, di Bassetti sulle originarie unità poi confluite nel *Regestum* spoletino<sup>7</sup>, di Cameli sui *Libri rossi I e II* di Iesi (che per l'analisi del secondo codice ha potuto giovare della recente edizione

---

<sup>5</sup> Basti riandare alle lucide considerazioni di Torelli, che leggeva complessivamente i *libri iurium* come raccolte delle «prove scritte e formali o giuridiche della vita del comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente»: P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, rist. anast. Roma 1980 (Studi storici sul Notariato italiano, V), p. 87.

<sup>6</sup> ROVERE, I "libri iurium" cit., pp. 179-80.

<sup>7</sup> Con l'avvertenza, però, di non giudicare «né l'uno né l'altro dei due libri *in pectore* come esemplare di copia per l'altro». Pur trasmettendo il medesimo complesso di documenti, è «clamorosa», scrive Bassetti, la diversità nella successione dei materiali, tale da lasciar pensare che le due distinte compagini di fascicoli venissero allestite «a qualche distanza di tempo l'una dall'altra nella programmatica e reciproca indifferenza» da un notaio (per giunta anonimo) che finì per fermare e cristallizzare «sulla pergamena l'ordine erratico della doppia casuale estrazione dei singoli pezzi dall'archivio».

curata da Giuseppe Avarucci e Maela Carletti)<sup>8</sup>. La stessa Cameli, riprendendo una lettura di Puncuh e degli editori del *Liber* di Fermo, ipotizza che anche per la prima parte di tale codice, tutta di copie semplici, si possa parlare della copia di una precedente, e perduta, raccolta documentaria: «ad un antigrafo redatto in copia autentica, dal carattere ufficiale e più solenne, si sarebbe affiancato un apografo, in copia semplice, destinato forse ad un uso corrente, per memoria storica». Sembrano trascritti da un vecchio cartulario, del 1297, anche i primi 64 documenti del *Libro rosso* di Camerino, assemblato nel 1345. Soltanto richiamato, infine, perché già esaustivamente analizzato da Bartoli Langeli in altra sede, il caso perugino, con i registri *Sommissioni 2 e 4* «sinottici nella parte iniziale», e dove sappiamo che una delibera del Consiglio prevedeva la redazione di ben cinque *volumina* da conservarsi presso ciascuna porta<sup>9</sup>.

Ideologia e pragmatismo, dunque, e una precisa committenza istituzionale dietro l'allestimento dei registri: quella podestarile, per lo più, magari per il tramite del suo vicario (come a Norcia), alternata in taluni fascicoli di Assisi ai consoli e in almeno un caso a *iudices ordinarii* della città. Nessuna esplicita menzione, invece, di un incarico ufficiale assegnato dalle autorità cittadine al notaio Benvenuto, il compilatore del *Registrum* cortonese del 1278. Un particolare, rileva puntualmente Tiberini, in contraddizione con il «carattere eminentemente ufficiale della raccolta», tanto più se lo si confronta con il precedente e più dimesso *Inventarium* del 1255, dove il notaio Crescenzio non mancava di far riferimento al mandato del giudice vicario nell'autenticazione di ogni atto. «De licentia episcopatus», invece, agisce il notaio Angelo, sottoscrivendo in calce all'ultimo documento del *Libro rosso* di Camerino: un cartulario geneticamente comunale, peraltro, ideato cioè non per raccogliere attestazioni probanti gli *iura*

---

<sup>8</sup> Anche nel caso del comune marchigiano viene opportunamente ricordato come la duplicazione delle raccolte di *iura* sia però avvenuta in maniera indipendente nei due casi, esemplati direttamente sugli originali. *Il libro rosso del comune di Iesi. Codice 2 dell'Archivio storico comunale di Iesi*, a cura di G. AVARUCCI e M. CARLETTI, Ancona 2000 (Deputazione di storia patria per le Marche, Fonti per la storia delle Marche, n.s., IV).

<sup>9</sup> A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I, Perugia 1983 (Fonti per la storia dell'Umbria, 15), pp. XCII-CXVIII.

vescovili sul territorio e solo in una seconda fase, con l'aggiunta di un fascicolo conclusivo di diverso tenore, entrato a far parte dell'archivio e delle rivendicazioni del comune (come si ha, ad esempio, nella vicina Fermo).

Restando ai contenuti, ma senza soffermarsi più di tanto sulle tipologie documentarie costitutive delle raccolte, nel complesso tipiche del 'genere' a qualsiasi latitudine<sup>10</sup>, sono senz'altro da sottolineare le diverse modalità di selezione/organizzazione degli atti. Qui la varietà delle soluzioni è particolarmente accentuata, e una linea tendenzialmente unitaria può essere individuata solo nella prevalenza di un criterio ordinatore di tipo territoriale (delle cui logiche è ricostruzione esemplare quella fornita da Scharf per Arezzo). Sembrano riflettere la coeva situazione archivistica anche quei registri in cui si alternano nuclei documentari sostanzialmente omogenei per contenuto e successioni francamente miscellanee di atti. Parziali eccezioni sono costituite dagli ultimi due blocchi del *Memoriale* di Spoleto e dal *Registrum* cortonese del 1278, un tipico *liber iurium* «di seconda generazione» – per usare la terminologia di Cammarosano<sup>11</sup> –, che rispetto alla precedente raccolta del 1255 rappresenta un notevole salto di qualità per stutturazione interna e messa a punto di uno strumento d'immediata, più agevole consultazione. Una sezione 'monografica' caratterizza anche il *Libro* di Norcia, tra le carte 29-43, essendo «tutta centrata sulla soluzione di una vertenza derivante dalle ribellioni del comune all'autorità pontificia». Tuttavia, scrive Santoni, «il fatto che i quindici documenti» costitutivi del *dossier* processuale del 1280 «non siano disposti nell'ordine cronologico e che ciascuno di essi porti una sottoscrizione di autentica», dimostra che anche il notaio autore della compilazione «trascrisse da ori-

---

<sup>10</sup> Per un efficace quadro di sintesi è sempre d'obbligo il riferimento ad A. ROVERE, *Tipologie documentali dei "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen age*, Actes de la Commission internationale de diplomatique (Gand, 25-29 août 1998), pub. par W. Prevenier et T. de Hemptinne, Leuven-Apeldorn 2000 (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries, 9), pp. 417-436.

<sup>11</sup> P. CAMMAROSANO, *Prospettive di ricerca dal "Liber Censuum" del comune di Pistoia*, in *Pistoia e la Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty*, a cura di E. Vannucchi, Pistoia 1997 (Biblioteca Storica Pistoiese, 1), p. 61.

ginali sciolti, e non (ad esempio) da un fascicolo o rotolo».

Peraltro, come si accennava, i casi di ordinamento degli atti per successioni cronologiche sono, qui come altrove, numericamente esigui, e non stupisce che, fatto salvo il caso del *quaternus* ternano, si diano soprattutto nei *libri* in cui abbondano gli originali, scritte vergate direttamente su registro e pressoché coeve alla data di compilazione. Circostanze, queste, messe bene in risalto da Monacchia per Assisi e da Falcioni relativamente alle carte 35r-47r del cartulario riminese, e che aprono all'ulteriore tema della tradizione dei testi raccolti nei *libri iurium* e della natura diplomatica di essi stessi proprio in quanto raccoglitori di documentazione. Che il registro fosse dotato di forza probatoria di per sé, nella sua globalità, è ipotesi avanzata (forse troppo sinteticamente e con qualche eccessiva cautela) per il primo codice tifernate, che nell'intestazione, di seguito al ricordo del podestariato di Guido di Romena, reca la dicitura «Liber sive Archivus publicus instrumentorum comunis Civitatis Castelli»: una formula, è vero, che nulla aggiunge alla credibilità dei documenti contenuti (202 originali e 37 copie autentiche), ma che costituisce, a mio avviso, la migliore epigrafe possibile per un progetto politico-culturale capace di presentare anche se stesso (cioè i vertici istituzionali che l'hanno ideato) come produttore di pubblicità dei documenti di prova (gli *instrumenta*) in termini conseguenti alle più note riflessioni giurisprudenziali<sup>12</sup>.

La duplicazione di autenticità (se è lecita una simile espressione) garantita a Città di Castello nel 1271 dalla *manus publica* dei notai e dal *liber* stesso come *archivus publicus*, non ha termini di paragone in altre esperienze comunali della regione. Presenta un *incipit* per qualche verso analogo il Codice 1 di Iesi («Hic est liber civitatis et comunis Esii in quo scripta et exemplata sunt privilegia, instrumenta et alie scripture publice pertinen-

---

<sup>12</sup> Sulla definizione, in Tancredi, dell'autenticità legale dell'*instrumentum* anche *de archivio seu armario publico* cfr. G. NICOLAJ, *Originale, "authenticum", "publicum": una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999), ed. by Adam J. Kosto and Anders Winroth, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2002, pp. 19-20.

tes ad hutilitatem comuni»), ed è tanto più interessante in quanto il nucleo originario, risalente al 1256 e corrispondente ai primi cinque fascicoli, costituisce una raccolta priva di autenticazione notarile: la premessa sembra pertanto valere come una di quelle dichiarazioni di autenticità globale del copiaro su cui, in altri contesti di studio, hanno già attirato l'attenzione Rovere e Carbonetti<sup>13</sup>. Soltanto un prologo, per dichiarare che «hoc est exemplum quorundam privilegiorum et instrumentorum exemplatorum de autenticis et originalibus», anche nel caso di Terni, mentre a Camerino, come si è visto, l'unica complessiva autentica è posta in calce al volume. Un particolare scrupolo per le pratiche di autenticazione si avverte invece a Cortona, nel *Registrum* del 1278: lo inaugura un solenne protocollo che esplicita, tra l'altro, le datazioni croniche e topiche, e ciascun atto è concluso, salvo leggere varianti, da una sottoscrizione in cui il notaio Benvenuto dichiara di aver letto ad alta voce e quindi collazionato *exemplar* ed *exemplum* davanti ad alcuni notai testimoni e a un giudice alle cause civili che, verificatane l'assoluta concordanza, aveva interposto la sua autorità. L'operazione di verifica, consistente dunque nella rilettura e nel controllo del testo effettuato con alcuni *testes litterati* e *coram iudice*, presenta forti affinità con la procedura invalsa a Norcia, mentre differisce, restando entro i confini del volume, da quelle di Spoleto e di Massa, dove le sottoscrizioni autenticatorie appaiono assai più semplificate e in linea con le formule apposte su pergamena sciolta.

Sta anche qui la difficoltà a omogeneizzare i risultati di cui si diceva in apertura, ed è un ulteriore, oggettivo merito della miscellanea quello di aver affrontato in modo descrittivo, agevolando (e anzi quasi istintivamente sollecitando) la comparazione, tutte le problematiche più disparate che s'incontrano nella lettura dei *libri iurium*. Solo ragioni di spazio hanno limitato approfondimenti di tematiche pure molto interessanti, come i rapporti dei *libri iurium* con le coeve compilazioni statutarie e, ove esistenti, con le cronache cittadine, nonché l'individuazione di possibili in-

---

<sup>13</sup> Cfr., rispettivamente, ROVERE, I "*libri iurium*" cit., p. 186 e sgg., e C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4), in particolare p. 175 e sgg.

fluenze esercitate sulla genesi delle raccolte dalla circolazione del personale forestiero. Ne accenna Bassetti a proposito del *Memoriale* spoletino, redatto dal notaio Simone di Parma, membro della *familia* del podestà perugino Iaconello e già autore, proprio su suo mandato, di una cronaca relativa a Spoleto<sup>14</sup>; e «un simile discorso», ricordano Bartoli e Scharf nell'*Introduzione*, si può fare per Orvieto, «dove gli stessi nomi tradizionali dei cartulari (...) ne indicano la genesi da un'iniziativa del podestà o del capitano reggente». Qui viene però giustamente ricordato «che in entrambi i casi non si tratta del primo prodotto del genere delle rispettive cancellerie comunali, e dunque ai podestà forestieri si può attribuire un nuovo impulso e forse qualche particolare della realizzazione, non già l'idea in sé». Lo stesso vale per il *liber* di Norcia, dove una certa suggestione di 'modelli' perugini nelle formule di autenticazione vergate dai due copisti è pure possibile intravedere, ma niente che autorizzi a parlare di una più stretta dipendenza.

Sono pienamente rispondenti alle aspettative le attenzioni riservate in tutti i contributi all'analisi codicologica dell'unità-base dei cartulari, il fascicolo, e alle modalità di disposizione su di esso della scrittura: l'argomento, vista la netta preponderanza di codici non opistografi, richiama la storia di un termine «inopinato e oscuro», *acarnario*, alla quale Antonio Ciaralli ha dedicato un corposo e informatissimo saggio, posto in chiusura del volume. Una storia che parte proprio dall'Umbria – fu Luigi Fumi, primo presidente della Deputazione, a coniare il «brutto e inidoneo» vocabolo –, ripercorsa e 'restaurata' in senso tutt'altro che conservativo.

GIANMARCO DE ANGELIS

---

<sup>14</sup> Troviamo quindi il perugino Iaconello a Todi, dove nel 1281, durante il suo podestariato, viene avviato l'allestimento del *Registrum vetus instrumentorum*: cfr. S. NESSI, *Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il "Memoriale comunis"*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», LXXX (1983), pp. 219-229, e ID., *Una postilla alla cronaca spoletina del Duecento*, *ibid.*, LXXXI (1984), p. 183.